



# REGOLAMENTO DISTRETTUALE

## per l'affidamento familiare di minori

**Ambito:** Distretto Sociale B di Frosinone

**Ente capofila:** Comune di Frosinone

**Ufficio di Piano:** Dr.ssa Palmira Bruni - Coordinatore

Dr. Luciano Minotti – Responsabile Amministrativo

D.ssa Sandra Calafiore – Responsabile Tecnico

**Indirizzo:** via Armando Fabi, snc 03100 Frosinone

**Recapiti telefonici:** 0775 265455 e 0775 265265/6

**Fax:** 0775 265455

**E-mail:** [segreteria@distrettosocialefrosinone.it](mailto:segreteria@distrettosocialefrosinone.it)  
[monitoraggio@distrettosocialefrosinone.it](mailto:monitoraggio@distrettosocialefrosinone.it)  
[coordinatore@distrettosocialefrosinone.it](mailto:coordinatore@distrettosocialefrosinone.it)

**Gruppo Integrato Distrettuale per l’Affido**

Frosinone  
Settembre 2009

## INDICE

### **TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI**

Art. 1 Normativa	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 3
Art. 3 Minori affidati	pag. 3
Art. 4 Diritti dei minori affidati	pag. 4
Art. 5 Diritti e doveri della famiglia di origine	pag. 4
Art. 6 Diritti e doveri degli affidatari	pag. 5
Art. 7 Detrazioni d'imposta	pag. 5

### **TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Art. 8 Tipologia di affidamento familiare	pag. 6
Art. 9 Caratteristiche del provvedimento di affido familiare	pag. 6
Art. 10 Modalità di intervento	pag. 7
- <i>Selezione delle famiglie</i>	
- <i>Formazione degli affidatari</i>	
- <i>Valutazione del caso</i>	
- <i>Abbinamento</i>	
- <i>Avvio dell'affido</i>	
- <i>Progettualità individuale</i>	
- <i>Vigilanza sul caso</i>	
- <i>Termine dell'affido</i>	
Art. 11 Competenze del Distretto	pag. 9
Art. 12 Competenze del Comune	pag. 12
Art. 13 Competenze della ASL	pag. 12
Art. 14 Competenze del Terzo Settore	pag. 13

### **TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO**

Art. 15 Sostegno economico	pag. 14
Art. 16 Procedura per l'accesso al Fondo da parte dei Comuni	pag. 15
Art. 17 Modalità di rendicontazione alla Regione Lazio	pag. 15
Art. 18 Norma provvisoria	pag. 15

### **ALLEGATI**

ALL. 1	Consenso per affidamento di minore
ALL. 2	Impegno degli affidatari
ALL. 3	Provvedimento di affidamento familiare
ALL. 4	Progetto individuale di affidamento familiare
ALL. 4 a)	Griglia di compilazione del progetto individuale

## TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

### ART. 1      **NORMATIVA**

L'affidamento familiare per minori è disciplinato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Dal momento che il principio informatore della predetta Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia, l'affidamento familiare deve essere interpretato come un **intervento assistenziale temporaneo**.

### ART. 2      **FINALITÀ**

L'affidamento familiare si configura come un istituto atto a garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori, od anche composto da una persona singola, affinché riceva il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita.

Trattandosi di un intervento temporaneo di supporto al minore ed alla famiglia di origine, esso prevede la continuità dei rapporti tra bambino e genitori in vista di un successivo ricongiungimento. Inoltre, attraverso tale istituto si intende favorire la deistituzionalizzazione del minore ospitato presso strutture residenziali.

### ART. 3      **MINORI AFFIDATI**

I soggetti destinatari di provvedimenti di affidamento familiare sono i minori **da 0 a 18 anni**, italiani o stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne l'adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- a) malattia del/i genitore/i;
- b) morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- c) disgregazione del nucleo familiare;
- d) incapacità educativa da parte dei genitori;
- e) ogni altra situazione in cui il Servizio Sociale competente ne ravvisi l'opportunità.

In casi particolari e successivamente alla presentazione di uno specifico progetto del servizio competente, su consenso dell'interessato e dietro approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno di età sino al raggiungimento di un'autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.

Il numero dei minori affidati presso lo stesso soggetto non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si ritiene opportuno evitare la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.

#### **ART. 4 DIRITTI DEI MINORI AFFIDATI**

Premesso che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, ogni diversa collocazione, quindi anche l'affido, deve salvaguardare il diritto di appartenenza dello stesso alla famiglia di origine.

Il minore destinatario di un provvedimento di affidamento familiare ha diritto a:

- a) essere sentito, se ha compiuto dodici anni, o anche in età inferiore qualora la sua capacità di discernimento lo consenta, circa l'opportunità del provvedimento;
- b) vivere, crescere ed essere educato in un contesto familiare;
- c) mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, secondo tempi e modi individualizzati;
- d) essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido;
- e) avere uno spazio di ascolto adeguato alla sua età;
- f) mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo eventuali controindicazioni.

#### **ART. 5 DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE**

La famiglia di origine del minore ha diritto a:

- a) mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo tempi e modi individualizzati, definiti nel provvedimento e nel progetto di affido;
- b) essere informata circa le finalità dell'affido e del progetto individuale;
- c) essere coinvolta e supportata durante tutte le fasi del progetto di affidamento;
- d) essere coadiuvata nel superamento delle difficoltà familiari che hanno motivato tale provvedimento.

Alla famiglia di origine spetta il compito di:

- a) sostenere il figlio durante l'esperienza di affido;
- b) collaborare con il Servizio Sociale competente e con la famiglia affidataria, secondo quanto previsto nel progetto individuale, in modo da contribuire all'educazione del minore;
- c) autorizzare la famiglia affidataria, in caso di necessità e urgenza, a far attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale competente;
- d) rispettare le modalità degli incontri con il minore, così come stabilito dal Servizio Sociale competente e/o dall'autorità giudiziaria;
- e) favorire il rientro del minore in famiglia, come previsto dal progetto di affido;
- f) contribuire, laddove prestabilito, alle spese per il mantenimento del minore;
- g) accettare le disposizioni della presente Procedura.

In caso di affidamento consensuale la famiglia di origine ha il diritto/dovere di prestare il proprio consenso al provvedimento di affido sottoscrivendo l'apposita modulistica, parte integrante del presente Regolamento (Allegato 1).

## **ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFIDATARI**

I soggetti affidatari hanno diritto a:

- a) essere informati sulle finalità dell'affidamento e dello specifico progetto sul minore;
- b) essere soggetti attivi in tutte le fasi del progetto;
- c) ricevere un sostegno individuale e di gruppo, che faciliti loro l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- d) essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e di intimità familiare, attraverso una regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine;
- e) ottenere un contributo economico differenziato in base alla tipologia di affido, nonché un rimborso per le spese straordinarie, come previsto dal Titolo III del presente Regolamento.

I soggetti affidatari devono:

- a) accogliere il minore provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, rispettandone identità religiosa e tradizioni culturali;
- b) mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio, uso di un letto proprio per ogni minore in affido);
- c) attenersi alle prescrizioni dettate dall'autorità affidante, tenendola al corrente di ogni eventuale difficoltà;
- d) consentire e favorire buoni rapporti tra il minore e i suoi genitori, favorendone il ricongiungimento;
- e) vigilare sulle condizioni psicofisiche ed intellettive del minore in affido, sulle sue capacità di socializzazione ed i suoi rapporti con la famiglia di origine;
- f) mantenere il massimo riserbo sulla situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- g) collaborare attivamente con i Servizi competenti;
- h) attuare eventuali necessari provvedimenti urgenti in caso di pericolo o difficoltà del minore, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale competente e a chi esercita la potestà;
- i) astenersi dal richiedere all'interessato o alla sua famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo;
- j) stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo di affidamento, possono derivare al minore o che questi possa cagionare a terze persone, ivi comprese gli affidatari, e fornire al Servizio Sociale competente la documentazione comprovante tale stipula affinché questo proceda al rimborso;
- k) accettare le disposizioni della presente Procedura e sottoscrivere formale impegno all'affido attraverso apposito modulo, parte integrante del presente Regolamento (Allegato 2).

I soggetti affidatari esercitano la potestà parentale nei rapporti quotidiani con le Istituzioni Scolastiche e le Autorità Sanitarie.

## **ART. 7 DETRAZIONI D'IMPOSTA**

La legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (Legge 28 marzo 2001, n. 149, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché il minore affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

### **ART. 8 TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'affidamento familiare viene strutturato tenendo conto delle necessità individuali e familiari del minore.

Esso può essere:

- a) consensuale, laddove è presente l'accordo delle parti (famiglia di origine e affidatari) e viene disposto dal Servizio Sociale competente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare con apposito decreto;
- b) non consensuale, quando stabilito dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso genitoriale.

Gli affidatari possono essere scelti nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti) o tramite selezione effettuata dal Servizio Sociale competente (affido eterofamiliare).

Le possibili tipologie di affidamento sono le seguenti:

- *affidamento residenziale*, quando il minore è collocato in modo continuativo presso gli affidatari, durante tutta la settimana e fatti salvi gli eventuali e concordati rientri presso la famiglia di origine;
- *affidamento diurno*, in caso di intervento strutturato e continuativo riferito all'intera giornata, o a parte della giornata, ma con rientro serale presso la famiglia di origine o la struttura ospitante;
- *affidamento week-end*, in caso di supporto al minore limitato al fine settimana;
- *affidamento per le vacanze*, in caso di supporto al minore durante i mesi estivi e/o i periodi di festività durante l'anno;
- *affidamento terapeutico*, previsto nei casi di minori che necessitano di particolari cure temporanee.

### **ART. 9 CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE**

In base all'art. 4 della L. 184/83, *“l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni (art. 330 e ss. Codice Civile)”*.

Il Provvedimento di affidamento familiare (Allegato 3) deve specificare:

- motivazioni dell'intervento;
- tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- modalità di comunicazione e frequentazione tra minore e famiglia di origine;
- il Servizio Sociale locale responsabile del progetto individuale e della vigilanza durante l'affidamento;
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che non può superare i ventiquattro mesi ed è prorogabile, da parte del Tribunale per i Minorenni, laddove l'interruzione dell'intervento danneggia il minore.

## **ART. 10      MODALITÀ DI INTERVENTO**

Il presente articolo descrive la procedura definita presso il Distretto Sociale B di Frosinone per la gestione dei casi di affidamento familiare attivati dal Servizio Sociale comunale.

La descrizione delle modalità operative è declinata secondo le fasi costituenti l'intervento tipico di affidamento e in coerenza con le leggi e le delibere regionali in materia.

### *Selezione delle famiglie*

Gli affidamenti familiari possono essere concessi a coppie, sposate o conviventi, anche con figli, ed a persone singole. Non sono previsti vincoli di età rispetto al minore affidato, né restrizioni nelle ipotesi di rapporti di parentela tra minore e affidatario.

Gli affidatari sono individuati tenendo conto della:

- a) motivazione all'affido;
- b) consapevolezza della temporaneità dell'affidamento e delle sue caratteristiche di servizio rivolto in primis al soddisfacimento delle necessità psicologiche e sociali del minore;
- c) disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
- d) età idonea e buono stato di salute;
- e) disponibilità di un'abitazione con caratteristiche adeguate ai bisogni dell'affidato;
- f) integrazione dell'affidatario nel contesto sociale;
- g) consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato;
- h) disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore;
- i) accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia familiare, della sua identità culturale e religiosa;
- j) disponibilità a mantenere validi rapporti di collaborazione con la famiglia di origine dell'affidato;
- k) eventuale presenza di figli minori nel nucleo familiare.

### *Formazione degli affidatari*

La formazione dei soggetti disponibili all'affidamento familiare avviene mediante appositi percorsi informativi e formativi, promossi dal Distretto, gestiti da organismi del privato sociale con esperienza specifica e documentata nel settore dell'affido e realizzati con il coordinamento del Gruppo Integrato Distrettuale per l'Affido (di seguito indicato come G.I.D.A.), di cui nel successivo art. 11 si descrivono composizione e funzioni, che vi partecipa delegando un proprio membro.

### *Valutazione del caso*

L'intervento di affidamento è promosso ed attivato dal Servizio Sociale territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

La fase di progettazione dell'intervento è preceduta da una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare del minore, che reperisca tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, anche da parte di altri servizi del territorio e analizzi nel dettaglio:

- le condizioni di rischio nello sviluppo del minore;
- le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili nella famiglia di origine;
- il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli;
- le indicazioni specifiche rispetto alla scelta dell'affido.

Tale analisi è finalizzata, altresì, a delineare una prognosi rispetto alla modificabilità e reversibilità della situazione di disagio in cui versa la famiglia di origine.

Nella fase di valutazione del caso, il Servizio Sociale potrà richiedere la collaborazione e la supervisione del G.I.D.A..

#### *Abbinamento*

L'Assistente Sociale titolare del caso individua le necessità del minore e le caratteristiche degli affidatari, per cercare un'ottimale corrispondenza tra i bisogni del primo e le capacità e le risorse dei secondi, ai fini della loro preparazione al progetto di affido.

Anche in questa fase potrà avvalersi del sostegno e della collaborazione del G.I.D.A..

I potenziali affidatari, che avranno già svolto un percorso formativo con l'ente di privato sociale individuato dal Distretto, sono invitati ad un colloquio per valutare sia la proposta di abbinamento che lo specifico progetto di affido. Se l'esito è favorevole, si stabiliscono momenti di conoscenza e verifica con il bambino e la famiglia di origine, secondo le modalità e i tempi più consoni al singolo caso.

Nell'abbinamento, oltre alla verifica della rete di sostegno esistente a supporto degli affidatari, si considerano alcuni indicatori fondamentali, quali la capacità di:

- rispettare e comprendere i bisogni di quel particolare minore;
- relazionarsi con la sua famiglia di origine.

#### *Avvio dell'affido*

Nell'attivazione dell'intervento vengono definiti gli obiettivi a medio e lungo termine da perseguire per soddisfare i bisogni evolutivi del minore ed il superamento delle condizioni di disagio della famiglia. Si delineano quindi i vari step dell'intervento, in relazione ai diversi destinatari, i tempi di attuazione, i ruoli e le funzioni degli operatori coinvolti, che saranno specificati nel Progetto Individuale di affido.

L'affido è avviato dopo che gli affidatari e la famiglia di origine hanno sottoscritto gli impegni formali, di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del presente Regolamento, di seguito formalizzati con il Provvedimento di affido, reso esecutivo dal Giudice Tutelare o, in caso di affidamento giudiziale, preceduto da un decreto del Tribunale per i Minorenni.

L'Assistente Sociale territorialmente competente, all'atto della presa in carico del minore, può avvalersi dell'ausilio del G.I.D.A. nelle fasi di:

- o definizione di un progetto condiviso;
- o verifiche intermedie;
- o valutazioni finali e relative relazioni.

#### *Progetto di affidamento familiare*

L'Assistente Sociale territorialmente competente formula, con l'eventuale collaborazione del G.I.D.A., un progetto mirato di affido, redatto su apposita modulistica parte integrante del presente Regolamento (Allegato 4). Nel progetto sono specificati:

- a) i dati del minore e del servizio;
- b) la segnalazione;
- c) la valutazione (analisi della situazione personale e familiare del minore);
- d) l'affidamento (motivazione, tipologia, durata ed obiettivi);
- e) i soggetti affidatari;
- f) l'avvio dell'affidamento;

- g) le modalità e la frequenza dei rapporti fra i soggetti;
- h) il sostegno alla famiglia di origine;
- i) il sostegno agli affidatari;
- j) le verifiche;
- k) i documenti allegati;
- l) eventuali note.

#### *Vigilanza sul caso*

La vigilanza ed il coordinamento sull'insieme delle attività connesse all'affidamento familiare sono di competenza del Servizio Sociale territoriale, che opera in collegamento con gli altri servizi coinvolti.

#### *Termine dell'affido*

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dell'Autorità emanante qualora, tenendo presente l'interesse del minore, venga meno la condizione di temporanea difficoltà della famiglia di origine o nel caso in cui la prosecuzione dello stesso sia pregiudizievole per il minore stesso.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo previsto o al verificarsi delle predette circostanze, consulta sia il Servizio Sociale coinvolto che il minore, laddove questi abbia compiuto dodici anni, o anche meno a seconda della sua capacità di discernimento, potendo richiedere al competente Tribunale per i Minori l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

## **ART. 11      COMPETENZE DEL DISTRETTO**

Il Distretto Sociale è l'ambito territoriale individuato dalla Regione Lazio per la pianificazione e la gestione di una politica unitaria dell'affido familiare, che comprenda sia gli interventi di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini che le forme di sostegno alle persone e alle famiglie affidatarie.

Il Distretto "B" si compone di 23 Comuni, organizzati in 5 Subambiti, di seguito descritti:

- Subambito A: Veroli (Comune referente), Boville e Ernica;
- Subambito B: Ceprano (Comune referente), Pofi, Torrice, Arnara, Ripi, Strangolagalli, Falvaterra, San Giovanni Incarico, Pastena;
- Subambito C: Ceccano (Comune referente), Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Vallecorsa, Villa Santo Stefano;
- Subambito D: Ferentino (Comune referente), Fumone, Morolo, Supino, Patrica;
- Subambito E: Frosinone, che è il Comune capofila del Distretto.

Lo strumento attraverso il quale si esplicita tale politica è il *Piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare*, redatto annualmente secondo le indicazioni regionali, presentato entro il 15 ottobre alla Regione stessa, e avviato previa approvazione e trasferimento del relativo fondo, destinato al sostegno delle famiglie affidatarie ed alla realizzazione di progetti vari (informazione, formazione, sensibilizzazione, ecc.).

Per dare attuazione ai contenuti del Piano e implementare la politica dell'affido, il Distretto si avvale prevalentemente delle risorse umane e strutturali già presenti nella sua organizzazione, ma istituisce anche un organismo ad hoc denominato Gruppo Integrato Distrettuale per l'Affido (G.I.D.A.).

In linea con le indicazioni espresse dalla Regione Lazio, il G.I.D.A. si configura, quindi, come la struttura responsabile della pianificazione e dell'attuazione dell'affido sul territorio distrettuale,

oltre che come strumento innovativo di supporto alle attività dei Servizi Sociali comunali competenti per i singoli casi.

Il G.I.D.A. risulta così composto:

- n. 1 sociologo del Distretto;
- n. 1 assistente sociale del Distretto;
- n. 3 assistenti sociali dei Comuni referenti di Subambito;
- n. 1 collaboratore amministrativo del Distretto;
- n. 1 operatore della ASL (area integrazione socio-sanitaria o dip.to materno-infantile ?);
- n. 1 rappresentante degli Enti del privato sociale, con i quali il Distretto abbia formalizzato uno specifico atto per la realizzazione dei progetti dell'affido promossi sul territorio.

Faranno inoltre parte del G.I.D.A. il Responsabile Amministrativo e il Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Piano, con funzione di coordinamento tecnico-amministrativo generale.

Il G.I.D.A., così strutturato, costituisce l'organismo di pianificazione e gestione tecnico-amministrativa della politica distrettuale dell'affido, secondo gli indirizzi politici della Regione Lazio, del Comitato e dell'Assemblea dei Sindaci, con l'obiettivo di incentivare l'istituto dell'affidamento familiare diurno e residenziale. Le funzioni che gli competono sono le seguenti:

- a) promuovere e diffondere la conoscenza dell'affido presso la cittadinanza, delle sue finalità, della tipologia di interventi realizzati e realizzabili e delle modalità di funzionamento dei servizi coinvolti;
- b) attuare specifiche e periodiche campagne di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili all'affido;
- c) incentivare il ricorso all'affido da parte dei Comuni, anche mediante il monitoraggio dei minori istituzionalizzati (effettuato in collaborazione con il Centro Informativo distrettuale), e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente predisposizione di strumenti volti alla deistituzionalizzazione e alla prevenzione dei ricoveri di minori;
- d) sostenere i Comuni che avviano affidi familiari, attivando ogni utile intervento in favore dei minori allontanati da nuclei in condizione di grave rischio sociale o inseriti in strutture o comunità di tipo familiare;
- e) predisporre, gestire ed aggiornare, in collaborazione con il Centro Informativo distrettuale, una banca dati dei nuclei affidatari e dei minori affidati e in attesa di affido;
- f) definire i contenuti del Piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare, da redigere secondo le modalità e i tempi indicati dalla Regione Lazio, anche per quanto concerne la composizione e la destinazione del relativo budget ;
- g) curare l'attuazione generale degli interventi previsti dal Piano e la gestione del budget distrettuale;
- h) procedere alla formalizzazione amministrativa degli interventi di affido al fine di consentire la gestione del fondo distrettuale;
- i) approntare, previa acquisizione della rendicontazione delle spese sostenute in anticipazione dai singoli Comuni, il piano di riparto delle risorse provenienti dal Fondo Distrettuale finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie dei minori;
- j) predisporre atti e documenti utili alla rendicontazione alla Regione Lazio delle spese sostenute in attuazione del Piano distrettuale;

- k) stilare una relazione annuale sull'andamento dei progetti per l'affido inseriti nel Piano da inviare alla Regione Lazio;
- l) rappresentare, tramite un suo delegato, il Distretto Sociale B, per quanto attiene le tematiche dell'affido, presso le sedi e i momenti istituzionali che possono essere previsti o promossi dagli Enti pubblici e privati;
- m) pianificare e realizzare per gli operatori dei servizi territoriali coinvolti nell'affido, spazi formativi, di riflessione e di rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- n) collaborare con il Terzo Settore e le altre organizzazioni di volontariato impegnate nell'accoglienza di minori;
- o) ottimizzare i collegamenti con altri operatori dell'affido operativi in ambito regionale e nazionale, al fine di realizzare un lavoro in rete tra Servizi Sociali territoriali.

Come strumento di supporto alle attività dei Servizi Sociali territorialmente competenti per i casi di affido, il G.I.D.A., nell'interesse del minore e al fine dell'ottimale gestione di ogni singolo caso, ampliarà la sua composizione, comprendendo:

- l'Assistente Sociale responsabile del caso;
- se si tratta di un minore temporaneamente ospitato in una struttura residenziale, l'Educatore responsabile della struttura stessa;
- laddove il minore sia in carico alla ASL, l'operatore sanitario referente del caso;
- ogni altro soggetto a giusto titolo coinvolto nel caso.

In particolare, il G.I.D.A. si propone di:

- a) accogliere le persone disponibili all'affido, predisponendo ed effettuando percorsi di informazione e formazione;
- b) esaminare le segnalazioni dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, provenienti dai servizi territoriali, e valutare, congiuntamente ad essi, l'opportunità di avviare procedure di affidamento;
- c) predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e sostenerli durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- d) esaminare, in sinergia con l'operatore territoriale referente del caso, le segnalazioni dei minori per i quali si sta formulando un progetto di affido per scegliere l'affidatario più adeguato;
- e) elaborare, in sinergia con l'operatore territoriale titolare del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- f) contribuire a formulare i singoli progetti di affido in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali;
- a) sostenere e seguire gli affidatari prima, durante e dopo l'affido, anche mediante l'istituzione di gruppi di sostegno ad hoc, condividendo con gli operatori coinvolti i momenti di verifica;
- b) dare la propria autorizzazione al Servizio Sociale di competenza qualora si renda opportuno predisporre interventi straordinari di sostegno economico a favore del minore in affido.

## **ART. 12      COMPETENZE DEL COMUNE**

Premesso che l'art. 4 della L. 184/83 attribuisce al Servizio Sociale territoriale la titolarità di disporre provvedimenti di affido familiare, le sue competenze sono di seguito specificate:

- a) promuovere, in collaborazione con il G.I.D.A., iniziative di promozione e sensibilizzazione all'affidamento familiare;
- b) elaborare la diagnosi psico-sociale della situazione familiare del minore, anche acquisendo elementi utili in possesso di altri servizi;
- c) programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno alle famiglie di origine dei minori oggetto del provvedimento di affido, al fine di rimuovere le cause di disagio, eventualmente con il concorso delle figure professionali specialistiche dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- d) formulare, avvalendosi dell'eventuale sostegno del G.I.D.A., un progetto mirato di affido e selezionare gli affidatari più adeguati al caso specifico;
- e) comunicare preventivamente al G.I.D.A. le eventuali misure straordinarie di sostegno economico affinché questo dia la propria autorizzazione, provvedendo altresì alla rimodulazione del progetto;
- f) preparare il minore e la sua famiglia rispetto al percorso di affidamento;
- g) formalizzare l'intervento di affido con provvedimento amministrativo;
- h) predisporre gli interventi di aiuto e sostegno al minore, prima, durante e dopo l'affido;
- i) curare l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- j) erogare agli affidatari un contributo economico, secondo quanto disciplinato nel Titolo III del presente Regolamento;
- k) acquisire la documentazione inerente la stipula dell'assicurazione effettuata dalla famiglia affidataria, come specificato all'art. 6, al fine di provvedere al rimborso della stessa;
- l) rendicontare al G.I.D.A. i contributi erogati per l'affido del minore, al fine di ottenere il relativo rimborso sulla base del piano di riparto delle risorse provenienti dal Fondo distrettuale destinato al sostegno degli affidatari di minori;
- m) preparare il minore al rientro in famiglia.

## **ART. 13      COMPETENZE DELLA ASL**

Posto che un rappresentante designato dalla ASL è parte integrante del G.I.D.A., la ASL si impegna inoltre a mettere a disposizione del Servizio Sociale competente per il singolo caso, che ne faccia richiesta, il proprio personale specializzato, al fine di concorrere alla programmazione degli interventi di aiuto e sostegno ai minori oggetto del provvedimento di affido, alle famiglie di origine e/o agli affidatari.

Le figure specialistiche coinvolte saranno individuate di volta in volta a seconda delle esigenze e dei bisogni specifici emergenti in ogni singolo caso; i loro interventi saranno opportunamente inseriti nel progetto individuale del minore.

Una figura adeguatamente formata nella Consulenza Familiare svolgerà, inoltre, una funzione importante nel sostegno alla genitorialità nella famiglia naturale, stimolandone le risorse residue e attivando un lavoro di empowerment. Contestualmente, potrà contribuire a chiarificare le motivazioni più autentiche dei soggetti affidatari, sostenendone le potenzialità obliative durante il percorso esperienziale.

#### **ART. 14      COMPETENZE DEL TERZO SETTORE**

Il Distretto promuove la partecipazione del Terzo Settore alla pianificazione e alla realizzazione delle politiche sociali territoriali.

In particolare, il Distretto demanda ad Enti privati con una specifica esperienza sul territorio l'attuazione di alcuni aspetti della politica distrettuale sull'affido, quali la sensibilizzazione, l'informazione/formazione dei potenziali affidatari e la creazione di una banca dati degli affidatari.

I rapporti intercorrenti con tali Enti sono formalizzati mediante specifico atto, secondo quanto previsto dalle normative vigenti; un rappresentante di tali Enti partecipa alle riunioni del G.I.D.A..

### TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

#### ART. 15 SOSTEGNO ECONOMICO

Per ciascuna tipologia di affidamento familiare è prevista l'erogazione di un contributo economico di base (mensile), al fine di concorrere alle spese sostenute dagli affidatari per ogni esigenza del minore accolto.

Sono previsti, altresì, contributi economici integrativi e contributi economici straordinari.

L'entità dell'**assegno di base** è calcolata su base **mensile**; esso viene attribuito a tutti gli affidatari senza alcun riferimento alla loro condizione reddituale.

L'erogazione agli affidatari deve essere effettuata con cadenza mensile.

<b>TIPOLOGIA DI AFFIDO</b>	<b>CONTRIBUTO MINIMO</b>
<i>RESIDENZIALE</i>	€ 300,00 al mese
<i>DIURNO</i>	€ 150,00 al mese
<i>WEEK-END</i>	€ 80,00 al mese
<i>VACANZA</i>	€ 10 x numero giorni

Su proposta, debitamente motivata, del Servizio Sociale territorialmente competente è possibile erogare un contributo di entità diversa rispetto a quello riportato nella precedente tabella.

I predetti importi, su valutazione del Servizio competente, possono essere incrementati:

- fino al 30% nel caso in cui il minore affidato abbia un'età compresa tra 0 e 3 anni;
- fino al 60% nel caso in cui il minore affidato sia affetto da disabilità medio/lieve;
- fino al 100% nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% e con certificazione di cui alla L. n. 104/92.

Nell'effettuare la predetta valutazione, si terrà conto del fatto che, nel caso di minori disabili fruitori di assegni di accompagnamento, tali erogazioni, durante il periodo di affido, devono essere corrisposte integralmente agli affidatari, in quanto destinate esclusivamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione sociale e familiare.

Nel caso in cui allo stesso soggetto vengano affidati più minori (ad es. l'affidamento di più fratelli), a partire dal secondo di essi il contributo spettante sarà decurtato in misura pari al 50%.

Le spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal Servizio Sanitario Regionale e le spese di natura scolastica sono rimborsate, previa autorizzazione del G.I.D.A., in relazione all'entità della spesa sostenuta e dietro presentazione di idonea documentazione.

Qualora ricorrano o sopravvengano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale del minore, che comportino spese, anche imprevedute, rilevanti per gli affidatari, non rientranti tra le spese straordinarie di natura medica e/o scolastica, il Servizio Sociale competente per lo specifico caso può valutare l'opportunità di integrare l'assegno di base fino ad un massimo di € 10,00 giornalieri, in tal caso, procederà alla rimodulazione del progetto individuale, che sarà trasmesso al G.I.D.A. affinché questo autorizzi tali integrazioni.

I Comuni, al fine di favorire gli interventi di affidamento, contribuiranno con eventuali agevolazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione da parte del minore affidato di servizi pubblici, quali: asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi riabilitativi.

#### **ART. 16 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEI COMUNI**

I Comuni, in attesa di erogazione del Fondo da parte della Regione Lazio, provvedono ad anticipare la somma necessaria a coprire tutti gli interventi di affidamento; la documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere trasmessa al GIDA che predisporrà gli atti utili alla rendicontazione alla Regione Lazio.

#### **ART. 17 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE LAZIO**

La predisposizione degli atti utili a rendicontare alla Regione Lazio le spese relative al Piano distrettuale per l'affidamento è di competenza del G.I.D.A..

La rendicontazione deve essere presentata alla Regione Lazio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il Distretto ha liquidato gli impegni assunti con il Piano. Tale rendicontazione dovrà indicare tutte le spese effettuate e attestarne l'avvenuta liquidazione, specificando gli atti dirigenziali di spesa e il luogo in cui tali atti sono conservati, al fine di consentirne l'accesso.

Per la predisposizione degli atti relativi alla rendicontazione, il G.I.D.A. si atterrà a quanto disposto da apposita delibera regionale.

#### **ART. 18 NORMA PROVVISORIA**

Il presente Regolamento distrettuale sarà applicato in via sperimentale per un anno dall'approvazione in sede comunale e distrettuale.

Decorso tale termine, qualora non si renda necessario apportarvi modifiche, esso assumerà carattere definitivo.